

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante



norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20200001821 del 13 gennaio 2020 (acquisita al protocollo del Ministero con n. n. 0001696 del 27 gennaio 2020) indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del rifacimento della stazione elettrica (S.E.) a 150 kV di "Bari Termica" in GIS, il riassetto degli elettrodotti a 150 kV ad essa afferenti ed opere connesse, in comune di Bari, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree non di proprietà di Terna interessate dalla nuova stazione elettrica, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dagli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento, nello specifico, consiste nel rifacimento della stazione elettrica 150 kV di Bari Termica in GIS e riassetto delle linee afferenti con:

- parziale interrimento delle seguenti linee aeree 150 kV esistenti: Getrag-Bari Termica (cod. 23079G1), Bari ind. 1-Bari Termica ind. Fucine (cod. 23041G1), Bari Circumvallazione- Bari



Termica (cod. 23145G1), Bari Ovest- Bari Porto (cod. 23143G1), con demolizione di porzione degli stessi, sostituzione di sostegni e rifacimento di alcune campate;

- interramento totale della seguente linea elettrica esistente: Bari Parco Nord- Bari Termica (cod. 23010G1), di proprietà di Rete s.r.l.;

CONSIDERATO che tale intervento si rende necessario in quanto ricompreso nel programma di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) 2015- sezione Avanzamento Piani di Sviluppo precedenti, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha previsto il rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica in GIS ed il riassetto delle linee elettriche afferenti all'impianto stesso, nonché per la sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica per l'area di Bari, poiché, com'è noto, la stazione originaria è stata distrutta da un incendio e si è sopperito con una stazione mobile di emergenza e con assetti di rete a conduzione di carattere provvisorio;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto ha caratteristiche tali per cui non è assoggettato ad alcuna procedura di valutazione ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., né a verifica di assoggettabilità, come da determinazioni espresse dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, D.G. per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), con nota Prot. n. DVA_2019-0007373 del 22 marzo 2019;

VISTA la dichiarazione allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P2020 0001821 del 13 gennaio 2020, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, a trasmettere la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie allegata alla suddetta istanza prot. n. TERNA/P2020 0001821 del 13 gennaio 2020;

VISTA la nota prot. 0001825 del 28 gennaio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero della transizione ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A., ha provveduto, ai sensi della procedura unica ex art. 1 comma 26 e seguenti della legge 23 agosto 2004 n° 239, Decreto legislativo 27



dicembre 2004 n° 330 e DPR 8 giugno 2001 n° 327, a depositare il progetto nei Comuni interessati, a far pubblicare l'avviso al pubblico sull'Albo Pretorio del comune di Bari dal 28.02 al 30.03.2020, a effettuare una nuova pubblicazione dal 24.06 al 24.07.2020 sull'Albo Pretorio del Comune di Bari, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Gazzetta del Mezzogiorno" del 4 marzo 2020 e sul Bollettino Ufficiale Regione del Puglia n. 38 del 19.03.2020, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, che impediva di fatto gli spostamenti dei cittadini;

ATTESO CHE, a seguito dei predetti avvisi non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 65762 del 26 marzo 2020, con cui la Sezione *Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene* del Comune di Bari ha trasmesso l'esito del predetto accertamento di conformità urbanistica dell'intervento, ritenuto compatibile con tutte le destinazioni di piano, salva la necessità di traslare in direzione nord la coppia di sostegni P.980/A e P.7A e in direzione sud la coppia di sostegni P.979/A e P.6/A, in quanto ricadenti su aree destinate a "Viabilità di PRG";

VISTA la nota prot. n. 2922 del 3 aprile 2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha rilasciato parere favorevole sotto il profilo archeologico e, sotto il profilo paesaggistico, con prescrizioni e precisazioni sugli aspetti inerenti la competenza della Regione Puglia e del Comune di Bari;

VISTA la nota prot. n.0030455 del 17 dicembre 2020 con il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione n. 1421 del 1 settembre 2021, con cui la Giunta della Regione Puglia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03, acquisita con nota prot. 3392 del 2 febbraio 2022;

VISTA la nota Terna prot. n. GRUPPO TERNA/P20210085308 del 22 ottobre 2021, con la quale la società ha chiesto alla Regione Puglia di stralciare dall'Atto di Intesa una prescrizione connessa a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con la nota sopracitata del 3 aprile 2020, riguardante il passaggio degli elettrodotti in autorizzazione attraverso suoli agricoli e/o aree private, in quanto tale prescrizione rende inattuabile il progetto elettrico;

VISTA la nota prot. n. 0033156 del 5 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha ritenuto opportuno avviare un confronto tecnico tra le amministrazioni coinvolte per superare la suesposta problematica;

VISTA la nota prot. n. 1017 del 13 gennaio 2022, con cui il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha comunicato la conclusione in senso positivo del tavolo tecnico e la fattibilità tecnica del progetto in autorizzazione, in quanto la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n. 0012691-P del 30 dicembre 2021, ha chiarito la posizione espressa con il parere sopracitato, evidenziando che *"non potendosi, nel caso di specie, del tutto evitare passaggi attraverso suoli"*



agricoli e/o aree private, così come ampiamente argomentato dalla società, limitatamente all'intervento de quo gli stessi potranno essere realizzati come previsti in progetto”;

VISTA la nota prot. n. 159/PROT/0000920 del 2 febbraio 2022, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto congrua la chiusura espressa del Ministero, in quanto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari non modifica gli effetti sostanziali dell'atto di intesa espresso dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1421 del 1 settembre 2021;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220039521 del 10 maggio 2022, con cui la società ha trasmesso gli aggiornamenti progettuali in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari con parere prot. n. 65762 del 26 marzo 2020;

VISTA la nota prot. n. 22290 del 14 luglio 2022, con cui il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) ha comunicato il suddetto aggiornamento della documentazione progettuale, specificando gli elaborati aggiornati che annullano e sostituiscono le precedenti versioni e le revisioni degli elaborati già depositati presso il Comune di Bari, indicando, altresì l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero, cui accedere per prenderne visione;

VISTA la nota prot. n. 240118 del 29 luglio 2022 del Comune di Bari- *Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata*, con la quale dichiara che la documentazione progettuale trasmessa in aggiornamento recepisce quanto richiesto con nota prot. n. 65762 del 26 marzo 2020;

PRESO ATTO che la società proponente, al fine di rendere edotti i proprietari catastali delle particelle interessate dalle citate modifiche progettuali, di cui alla nota prot. n. 22290 del 14 luglio 2022, ha provveduto altresì a recapitare agli stessi gli avvisi personali, ai sensi del combinato disposto della L.241/90 e s.m.i. e degli artt. 11 e 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni, Terna ha comunicato, con prot. n. 52966 del 20 giugno 2022, che un privato, erede di un soggetto proprietario catastale sul suolo indicato in Catasto del Comune di Bari al foglio 38 part. 129, ha rinunciato a qualsiasi diritto su tale suolo, liberando Terna Rete Italia S.p.A. da ogni vincolo nei suoi confronti al fine di procedere ai lavori da essa stabiliti su tale fondo;

VISTA la nota, acquisita da questa Amministrazione con protocollo n. 25255 del 5/08/2022, nella quale la Regione Puglia asserisce che l'accezione di “minima entità” alle variazioni progettuali intervenute ex-post, non inficia la validità dell'atto di intesa già formalizzato con DGR n. 1421 del 01 settembre 2021”;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti



convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di poter continuare a garantire gli standard di sicurezza necessari all'esercizio della rete;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A., in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTA la nota, acquisita con prot. n. 0024609 del 2 agosto 2022, con la quale Rete s.r.l. trasmette la certificazione del 25 luglio 2022 sottoscritta dal Notaio Marco De Luca in Roma che attesta che, con atto in data 14 luglio 2022 – Rep. 47.285/27.558, è stata perfezionata l'acquisizione da parte della società TERNA S.p.A. dell'elettrodotto a 150 kV denominato Bari Parco Nord RT– SE Bari Termica, in precedenza di proprietà di Rete s.r.l.;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. GRUPPOTERNA/P20220072848 del 25 agosto 2022, integrato dalla nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220103505 del 24 novembre 2022, con i quali la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio del rifacimento della Stazione Elettrica a 150 kV di Bari Termica in GIS ed il riassetto delle linee elettriche afferenti, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali n. DUF06002B_000130 Rev 01 del 20/02/2020 e n. DUF06002B_000130 Rev 02 del 21/03/2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.



Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle



terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi



previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(arch. Gianluigi Nocco)